



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER DICEMBRE 2015

● INPS

CHIARIMENTI SUL CUMULO PERIODI ASSICURATIVI

Il diritto al cumulo automatico ex legge 22.7.1966 n. 613 della contribuzione da lavoro dipendente con quella da lavoro autonomo (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e poi il subentro della possibilità di cumulo ex legge 24.12.2012 n. 228 che ha incluso nella possibilità di cumulo anche fondi esclusivi e sostitutivi e la gestione separata, ha posto il problema se valesse ancora in via prioritaria la vecchia possibilità di cumulo ovvero se si applicasse anche a queste gestioni il nuovo cumulo con la liquidazione delle pensioni in categoria CUM, come vengono identificate le pensioni che fruiscono di questo tipo di cumulo (ad esempio VOCUM anziché per ipotesi VO/ART, ecc.) L'Inps, con il messaggio n. 7145 del 25 novembre 2015, ha fornito i chiarimenti necessari

Pensione di vecchiaia

Per il soggetto in possesso di contribuzione autonoma e dipendente occorre avere riguardo ai criteri di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, al fine di verificare il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico ancorché il soggetto possieda anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione obbligatoria.

Dunque in presenza di requisito con contribuzione da lavoro autonomo la pensione verrà liquidata in una delle gestione autonome. Ove con esse si raggiunga il requisito autonomo in base alla legge 228 non è possibile il cumulo con altri fondi. Nell'ipotesi invece nella quale i contributi da lavoro dipendente e lavoro autonomo non diano diritto ad una pensione ma sia necessario includere contribuzione delle gestione esclusive e sostitutive si potrà ottenere la pensione col cumulo introdotto dal 2013 dalla legge 228 (si otterrà una VOCUM).

Pensione di inabilità

In presenza di contribuzione esclusivamente nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013 deve continuare ad essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21.

Pertanto, la liquidazione della pensione con il cumulo della contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Ove il richiedente la pensione di inabilità possieda anche contribuzione presso le altre gestioni indicate nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione obbligatoria), trova applicazione il cumulo ivi previsto. Ciò al contrario di quanto avviene per la pensione di vecchiaia. La ratio di tale dispositivo previsto appunto dalla legge 228 è quello di includere tutti i periodi coperti per valorizzarli al fine di consentire la maggiorazione della pensione di inabilità dopo aver valorizzato nella pensione tutti i periodi lavorati. Si chiarisce peraltro che resta operante, in alternativa, la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 184. In tali ipotesi trova applicazione la relativa disciplina.

Riliquidazioni

Le pensioni di inabilità richieste dal 1 gennaio 2013 e conseguite con contribuzione da lavoro dipendente e autonomo ove liquidate col cumulo della legge 228/2012 (le sedi hanno avuto comportamenti difformi) vanno eliminate e riliquidate nella giusta categoria di lavoro autonomo.

Questo problema non si pone per le pensioni di inabilità per le quali siano considerati anche contributi di fondi sostitutivi ed esclusivi

Lo stesso ragionamento vale per le pensioni ai superstiti derivanti da inabilità come sopra indicato Contestuale diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Nei confronti degli assicurati che facciano valere contribuzione versata in più gestioni l'articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, al 2° comma, dispone che in favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'inabilità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Peraltro l'Istituto ha fornito istruzioni nell'ipotesi in cui alla data della domanda di pensione tutti i requisiti risultino perfezionati sia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata in tale gestione, sia in una gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione versata in più gestioni, riconoscendo la facoltà per l'interessato di chiedere la liquidazione della prestazione in una gestione diversa.

Tale liquidazione deve essere effettuata solo su espressa richiesta dell'interessato.

Il predetto criterio vale anche in presenza di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia ancorché la trasformazione operi d'ufficio.

● INPS

PAGAMENTO DELLE PENSIONI 2016

L'Inps, con il messaggio n. 7508 del 18 dicembre 2015, comunica il calendario per il pagamento delle pensioni relative all'anno 2016.

A partire dalla mensilità di giugno 2015, il pagamento viene fissato al primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento deve essere effettuato il secondo giorno bancabile.

In base al calendario dei giorni bancabili del mese di gennaio 2016, il secondo giorno bancabile cade in giorni diversi per Poste Italiane e per gli Istituti di credito.

La data di pagamento della mensilità di pensione di gennaio 2016 viene, conseguentemente, fissata al 4 gennaio per i pagamenti localizzati presso Poste Italiane e al 5 gennaio 2016 per i pagamenti localizzati presso gli Istituti di credito.

Per gli altri mesi dell'anno il primo giorno bancabile cade sempre il 1° giorno del mese tranne che in ottobre dove il primo giorno bancabile per le poste è il 1° ottobre (sabato) mentre per le banche è il 3 ottobre (lunedì)

● INPS

VOUCHER BABY SITTING – ESAURIMENTO DELLO STANZIAMENTO ANNO 2015

L'Inps, con il messaggio n. 7402 del 14 dicembre 2015, comunica l'esaurimento, per l'anno 2015, del budget di 20 milioni di euro previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 ottobre 2014 e stanziato per il finanziamento del beneficio dei voucher baby sitting e, pertanto, l'Istituto, in attesa delle eventuali rideterminazioni da parte del Ministero vigilante, non prenderà in considerazione ulteriori domande. Riteniamo che questa sperimentazione sarà prorogata.

● INPS

RIPRISTINO DELLA "BANCA DATI PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI GENITORI"

L'Inps, con il messaggio n. 7376 del 10 dicembre 2015, rende noto che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rivisitato le linee guida precedentemente fornite, dando nuovamente la possibilità ai giovani genitori di procedere alle iscrizioni alla "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori" prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 e finalizzata a consentire l'erogazione di un incentivo di 5.000 euro in favore delle imprese che provvedono ad assumere in forma stabile giovani iscritti alla Banca dati medesima.

L'iscrizione, come già precisato nella circolare Inps n. 115 del 5 settembre 2011 e nel messaggio Inps n. 20065 del 21 ottobre 2011 a cui si rinvia, dà diritto alle imprese che provvedono ad

assumere in forma stabile giovani iscritti alla Banca dati di richiedere all'Istituto l'autorizzazione al godimento di un incentivo pari a 5.000 Euro.

Si fa presente, al riguardo, che alla Banca dati si accede dal sito internet www.inps.it, seguendo il percorso "Servizi on line", "Accedi ai servizi", "Servizi per il cittadino", autenticazione con codice fiscale e Pin, "Fascicolo previdenziale del cittadino", "Comunicazioni telematiche", "Invio comunicazioni", "Iscrizione banca dati giovani genitori".

● INPS

CIRCOLARE 196 – ACCORDO BILATERALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO D'ISRAELE SULLA PREVIDENZA SOCIALE

L'Inps, con la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015, informa che dal 1° dicembre 2015 è entrato in vigore il nuovo Accordo bilaterale sulla previdenza sociale tra Italia e Israele.

L'Accordo sostituisce integralmente lo "Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato, nel territorio dell'altro Stato", firmato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.

Inoltre, la circolare, in attesa della stipula dell'Accordo amministrativo, fornisce le prime istruzioni operative in materia di determinazione della legislazione applicabile/distacchi, totalizzazione dei periodi di assicurazione ai fini pensionistici e trasferibilità delle pensioni e formulari.

● MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

PEREQUAZIONE AUTOMATICA NULLA NEL 2016

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto del 19 novembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente il calcolo dell'aumento della perequazione automatica per l'anno 2016 e il valore definitivo per l'anno 2015.

Nel 2016, non ci sarà alcun incremento degli importi delle pensioni in pagamento per effetto dell'adeguamento all'inflazione in quanto il decreto fissa a zero la percentuale provvisoria di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni.

Si tratta di un valore provvisorio, in quanto calcolato sui primi nove mesi del 2015 ma possibili scostamenti saranno in ogni caso del tutto marginali.

Il valore definitivo del 2015, concesso in misura provvisoria all'inizio del 2015 allo 0,3% è invece stato rilevato in via definitiva in misura pari allo 0,2%, quindi vi sarà un recupero sia pure marginale.

● CORTE DI CASSAZIONE

PER LA SUPPLEMENTARE, DA VALUTARE LA SOLA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MATURATA PRESSO LA GESTIONE CONTRIBUTIVA CHE EROGA L'ASSEGNO

Una sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (n.24659/2015) ha stabilito che l'Inps, secondo quanto previsto dalla Riforma Dini, deve tenere conto solo dell'anzianità contributiva maturata presso la Gestione che eroga la pensione. Dunque non deve fare riferimento all'anzianità contributiva complessivamente maturata alla data del 31 dicembre 1995 ove tale specifica anzianità sia stata considerata per la liquidazione della pensione principale erogata da altra gestione previdenziale nel sistema retributivo.

Nella fattispecie la Cassazione ha accolto un ricorso dell'INPS che ha escluso l'applicazione del sistema retributivo ad una pensione supplementare maturata nella gestione commercianti con contribuzione successiva al 1995 anche se la pensione principale ex INPDAP è stata liquidata col sistema retributivo. Il caso è rilevante in maniera negativa se si considera il metodo contributivo particolarmente penalizzante per i lavoratori autonomi che invece col retributivo possono far valere il reddito percepito anziché la contribuzione versata.

LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016 SARANNO ILLUSTRATE SUCCESSIVAMENTE.